

- condannare il convenuto alle spese del procedimento dinanzi all'UAMI;
- condannare l'interveniente alle spese del procedimento dinanzi all'UAMI.

### Motivi e principali argomenti

*Richiedente il marchio comunitario:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «F1H2O», per prodotti e servizi delle classi 9, 25, 38 e 41 — registrazione internazionale n. 925 383 che designa l'Unione europea

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la ricorrente

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* la registrazione internazionale n. 732 134, il marchio britannico n. 2277746B, il marchio comunitario n. 3 934 387, la registrazione internazionale n. 845 571, il marchio del Benelux n. 749 056, il marchio britannico n. 2277746 D, il marchio comunitario n. 631 531, il marchio comunitario n. 3 429 396, la registrazione internazionale n. 714 320, la registrazione internazionale n. 823 226 e il marchio del Benelux n. 732 601 del marchio «F1 et al.» per prodotti e servizi delle classi 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32-36, 38, 39 e 41-43

*Decisione della divisione d'opposizione:* rigetto dell'opposizione

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

della bioenergia ricavata dalla biomassa, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, e del regolamento (CE) n. 1367/2006 sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale; e

- condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrenti per lo svolgimento del presente procedimento, comprese le spese degli eventuali intervenienti.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un unico motivo.

Le ricorrenti sostengono che la convenuta, in conseguenza del fatto che ha omesso di prendere posizione nei loro riguardi con una decisione esplicita riguardo alla loro richiesta di accesso entro i termini per il trattamento della domanda di conferma previsti dall'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, ha implicitamente negato l'accesso ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del predetto regolamento. Altresì, le ricorrenti affermano che questa decisione di diniego implicito era immotivata e perciò sostengono che dovrebbe essere annullata in ragione del fatto che la Commissione ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001, dell'articolo 41, paragrafo 2, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 296 TFUE.

## Ricorso proposto il 30 gennaio 2013 — ClientEarth and Stichting BirdLife Europe/Commissione

(Causa T-56/13)

(2013/C 101/50)

*Lingua processuale:* l'inglese

### Parti

*Ricorrenti:* ClientEarth (Londra, Regno Unito) e Stichting BirdLife Europe (Zeitst, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. O. Brouwer)

*Convenuta:* Commissione europea

### Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta di respingere la loro richiesta di accesso all'ultima versione di una rassegna di letteratura specializzata, sul cosiddetto «debito di carbonio»

## Ricorso proposto il 6 febbraio 2013 — Reiner Appelrath-Cüpper/UAMI — Ann Christine Lizenzmanagement (AC)

(Causa T-60/13)

(2013/C 101/51)

*Lingua in cui è redatto il ricorso:* l'inglese

### Parti

*Ricorrente:* Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH (Colonia, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Schumann e A. Berger)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG (Braunschweig, Germania)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso del 28 novembre 2012 (procedimento R 108/2012-4), nella parte in cui accoglie il ricorso e rigetta il marchio comunitario richiesto;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento;
- condannare l'interveniente alle spese del procedimento dinanzi all'UAMI.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio figurativo «AC», per prodotti e servizi delle classi 9, 14, 18, 25 e 35 — domanda di marchio comunitario n. 9 070 021

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* i marchi tedeschi n. 30 666 076 e n. 30 666 074 e la registrazione di marchio internazionale n. 948 259 che designa più Stati membri dell'Unione europea del marchio figurativo «AC ANN CHRISTINE», per prodotti e servizi delle classi 3, 9, 14, 18, 25 e 35; il marchio comunitario n. 6 904 783, per prodotti delle classi 3, 9, 14 e 25; il marchio comunitario n. 6 905 541, per prodotti delle classi 3, 14 e 25

*Decisione della divisione d'opposizione:* rigetto in toto dell'opposizione

*Decisione della commissione di ricorso:* accoglimento parziale del ricorso e annullamento della decisione impugnata con riferimento ai prodotti e servizi delle classi 9, 14, 18, 25 e 35, rigetto del marchio comunitario richiesto per tali prodotti e servizi e rigetto del ricorso quanto al resto

*Motivi dedotti:* violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), 15 e 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

**Ricorso proposto il 5 febbraio 2013 — Three-N-Products Private/UAMI — Munindra Holding (AYUR)**

(Causa T-63/13)

(2013/C 101/52)

*Lingua in cui è redatto il ricorso:* il francese

**Parti**

*Ricorrente:* Three-N-Products Private Ltd (Nuova Delhi, India) (rappresentanti: M. Thewes e T. Chevrier, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Munindra Holding BV (Lelystad, Paesi Bassi)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione R 2296/2011-4 della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 23 novembre 2012;
- in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte che riguarda i servizi di «consulenza in materia di rimedi a base d'erbe, alimentazione, salute e bellezza», appartenenti alla classe 44;
- condannare l'UAMI e la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso alle spese sostenute nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale e nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:* il marchio denominativo «AYUR» per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 16 e 44 — Marchio comunitario n. 5 429 469

*Titolare del marchio comunitario:* la ricorrente

*Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario:* la Munindra Holding BV

*Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità:* il marchio denominativo «AYUS» registrato nel Benelux per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 29, 30 e 31

*Decisione della divisione di annullamento:* parziale accoglimento della domanda

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009

**Ricorso proposto dell'1 febbraio 2013 — Novartis Europharm/Commissione**

(Causa T-67/13)

(2013/C 101/53)

*Lingua processuale:* l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Novartis Europharm Ltd (Horsham, Regno Unito) (rappresentante: avv. C. Schoonderbeek)